

LEGENDA

colore verde barrate le parti eliminate, modificate o spostate ad altro Titolo

colore rosso e colore viola i nuovi inserimenti di testo con contenuto di coordinamento e con norme riferibili agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011

colore azzurro i riferimenti e i rinvii normativi oggetto di aggiornamento

TESTO IN VIGORE	NOTE/OSSERV.	IPOTESI DI TESTO UNICO
TITOLO VII – Altre attività autorizzative/leggi di settore		TITOLO VII – Altre attività autorizzative/leggi di settore
Capo I – Opere pubbliche		Capo I – Opere pubbliche
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, non trovano applicazione per:</p> <p>a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;</p> <p>b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;</p> <p>c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);</p> <p>d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;</p> <p>e) gli interventi in attuazione di piani regionali e provinciali di settore di cui all'articolo 11 della legge</p>	<p>I.r. 18/2/2004, N. 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 293 277</p> <p style="text-align: center;">Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 144, non trovano applicazione per:</p> <p>a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;</p> <p>b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;</p> <p>c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);</p> <p>d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;</p> <p>e)) gli interventi in attuazione di piani regionali e provinciali di settore;</p>

~~regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;~~

e-bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, **commi 3 e 4.**

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo **16**, comma 3.

2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo **18, comma 5 della l.r. 11/2005**, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando l'approvazione del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.

2. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle opere pubbliche all'interno dei centri storici, comporta anche l'approvazione dell'eventuale variante allo strumento urbanistico generale e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ~~di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)~~ purché siano

Ex comma 2 art. 13 l.r.
12/2008

f) le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 144, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo **147**, comma 3.

3. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo **42, comma 6**, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando l'approvazione del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.

4. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle opere pubbliche all'interno dei centri storici, comporta anche l'approvazione dell'eventuale variante allo strumento urbanistico generale e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio purché siano effettuate le procedure di adozione, deposito e pubblicazione previste all'articolo 37, con i tempi ridotti della metà.

effettuate le procedure di adozione, deposito e pubblicazione previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della l.r. 31/1997, con i tempi ridotti della metà.

2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.

9-bis. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) _____.

Art. 31 bis
(Edifici pubblici)

1. Per gli edifici pubblici della Regione, della provincia e del comune, tiene luogo dell'~~certificato di~~ agibilità di cui agli articoli 29 e 30 il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, di cui all'articolo 141 del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), comprensivi delle certificazioni relative agli impianti per servizi e tecnologici.

Comma 9-bis art. 18 l.r.
11/2005

I.r. 11/2005

5. Le disposizioni del presente TU in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.

6. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'articolo 326, comma 4.

7. Per gli edifici pubblici della Regione, della provincia e del comune, tiene luogo dell'agibilità di cui agli articoli 164 e 165 il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, di cui all'articolo 141 del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), comprensivi delle certificazioni relative agli impianti per servizi e tecnologici.

Art. 8-bis

Infrastrutture elettriche a rete e puntuali fino a 150 Kv

1. Per le infrastrutture a rete e puntuali relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a centocinquanta Kv, qualora le stesse infrastrutture interessano il territorio di due o più comuni, con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto, il provvedimento per l'autorizzazione edilizia, è rilasciato dalla Provincia.

1bis. Per le infrastrutture a rete e puntuali relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a centocinquanta Kv, qualora le stesse infrastrutture interessano esclusivamente il proprio territorio comunale, e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto, il provvedimento per l'autorizzazione edilizia, è rilasciato dal Comune.

2. Il provvedimento per l'autorizzazione edilizia delle infrastrutture per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta avente tensione non superiore a 150 Kv, qualora comporti variante urbanistica e l'espletamento delle procedure espropriative, è rilasciato a seguito dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità da effettuare nell'ambito del procedimento unico, con conferenza di servizi che comporta variazione degli strumenti urbanistici, senza ulteriori procedimenti di

Articolo sostitutivo della l.r. 31/1983 e 20/1990 in materia di infrastrutture elettriche

Da eliminare già previsto all'art. 136

Da eliminare già previsto all'art. 137

Recepimento dell'art. 24 l.r. 7/2011

Art. 294 278

Infrastrutture elettriche a rete e puntuali fino a 150 Kv

~~1. Per le infrastrutture a rete e puntuali relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a centocinquanta Kv, qualora le stesse infrastrutture interessano il territorio di due o più comuni, con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto, il provvedimento per l'autorizzazione edilizia, è rilasciato dalla Provincia.~~

~~2. Per le infrastrutture a rete e puntuali relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a centocinquanta Kv, qualora le stesse infrastrutture interessano esclusivamente il proprio territorio comunale, e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto, il provvedimento per l'autorizzazione edilizia, è rilasciato dal Comune.~~

~~3. 1. Fermo restando quanto disposto al Titolo VI, Capo VI, l'autorizzazione relativa alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a centocinquanta Kv di cui agli articoli 136 e 137, il provvedimento, qualora comporti variante urbanistica e l'espletamento delle procedure espropriative, è rilasciato a seguito dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità da effettuare nell'ambito di un procedimento unico, con conferenza di~~

variante, condizionatamente all'assenso del comune interessato, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 7/2011 e dell'art. 52-quater del DPR 327/2001.

3. Il comune e la provincia, anche su richiesta del comune interessato, può ordinare lo spostamento o la modifica delle infrastrutture elettriche di cui al presente articoli, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità o che contrastino con le previsioni relative ad aree pubbliche o da rendere pubbliche previste da piani attuativi approvati.

Capo II – Attività estrattive

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell'attività nelle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di

servizi che comporta variazione degli strumenti urbanistici, senza ulteriori procedimenti di variante, condizionatamente all'assenso del comune interessato, ai sensi dell'art. 346 e dell'art. 52-quater del DPR 327/2001.

4. 2. Il comune e la provincia, anche su richiesta del comune interessato può possono ordinare lo spostamento o la modifica delle infrastrutture elettriche di cui al presente articoli, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità o che contrastino con le previsioni relative ad aree pubbliche o da rendere pubbliche previste da piani attuativi approvati.

Capo II – Attività estrattive

Art. ~~295~~ 279 Finalità

1. Il Presente Capo disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell'attività nelle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell'art. 296.

Art. ~~296~~ 280 Definizioni

1. Ai fini del presente Capo costituiscono materiali di

cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura di **accertamento** prevista dall'articolo 5 bis.

3. Ai fini della presente legge, per fabbisogno regionale si intende l'insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell'ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività estrattive, l'approvvigionamento delle risorse necessarie:

a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all'uso civile e industriale, impiegati nell'industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;

b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.

Art. 3

Contenuti e finalità del P.R.A.E.

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato P.R.A.E.

2. Obiettivo del P.R.A.E. è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale.

cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura prevista dall'articolo 300.

3. Ai fini **del presente Capo**, per fabbisogno regionale si intende l'insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell'ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività estrattive, l'approvvigionamento delle risorse necessarie:

a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all'uso civile e industriale, impiegati nell'industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;

b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.

Art. **297 281**

Contenuti e finalità del P.R.A.E.

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato P.R.A.E.

2. Obiettivo del P.R.A.E. è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale.

3. Il P.R.A.E. contiene:

- a) la relazione illustrativa;
- b) la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali ordinari di materiali estrattivi riferita al periodo di validità del Piano;
- c) il censimento delle cave dismesse;
- d) il censimento delle cave in esercizio;
- e) la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli ostativi e condizionanti all'attività di cava;
- f) i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle cave;
- [g]
- h) la cartografia in scala 1/150.000 con la rappresentazione di quanto previsto alle lettere c), d) ed e);
- i) i criteri per la gestione del piano.

4. Il P.R.A.E. è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui ~~al d.lgs. 152/2006 all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183~~ ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 4
Approvazione del P.R.A.E.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il P.R.A.E. approvato dal Consiglio regionale, ha validità decennale e può essere aggiornato ogni due anni.

2 bis. L'aggiornamento del PRAE è effettuato con le

3. Il P.R.A.E. contiene:

- a) la relazione illustrativa;
- b) la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali ordinari di materiali estrattivi riferita al periodo di validità del Piano;
- c) il censimento delle cave dismesse;
- d) il censimento delle cave in esercizio;
- e) la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli ostativi e condizionanti all'attività di cava;
- f) i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle cave;
- g) la cartografia in scala 1/150.000 con la rappresentazione di quanto previsto alle lettere c), d) ed e);
- i) i criteri per la gestione del piano.

4. Il P.R.A.E. è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui ~~al D.Lgs. 152/2006 di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.~~

Art. ~~298~~ 282
Approvazione del P.R.A.E.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il P.R.A.E. approvato dal Consiglio regionale, ha validità decennale e può essere aggiornato ogni due anni.

3. L'aggiornamento del PRAE è effettuato con le stesse

stesse modalità previste per la sua approvazione e contiene:

- a) la carta aggiornata dei giacimenti di cava di cui all'[articolo 5 bis](#) e la quantificazione dei residui materiali estraibili;
- b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;
- c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;
- d) il censimento aggiornato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava;
- e) eventuali criteri per l'apertura di nuove cave all'interno degli ambiti di cui alla lett. b).

2 ter. Ai fini dell'aggiornamento del PRAE e per l'individuazione delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava di cui al [comma 2 bis](#), i Comuni, in aggiunta ai vincoli ostativi di cui al comma 2 dell'[art. 5](#), con le modalità stabilite nel PRAE e nel rispetto delle procedure di cui alla [legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31](#), possono individuare ambiti in cui l'esercizio dell'attività estrattiva non è compatibile con l'assetto e lo sviluppo del territorio interessato.

2 quater. La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub-regionali, settori omogenei per destinazioni d'uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

2 quinquies Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l'aggiornamento adottato e il PRAE vigente.

modalità previste per la sua approvazione e contiene:

- a) la carta aggiornata dei giacimenti di cava di cui all'articolo 300 e la quantificazione dei residui materiali estraibili;
- b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;
- c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;
- d) il censimento aggiornato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava;
- e) eventuali criteri per l'apertura di nuove cave all'interno degli ambiti di cui alla lett. b).

4. Ai fini dell'aggiornamento del PRAE e per l'individuazione delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava di cui al comma 3, i Comuni, in aggiunta ai vincoli ostativi di cui al comma 2 dell'[art. 299](#), con le modalità stabilite nel PRAE e nel rispetto delle procedure di cui all'[art. 42, comma 6](#), possono individuare ambiti in cui l'esercizio dell'attività estrattiva non è compatibile con l'assetto e lo sviluppo del territorio interessato.

5. La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub-regionali, settori omogenei per destinazioni d'uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

6. Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l'aggiornamento adottato e il PRAE vigente.

Art. 5
Aree di cava

1 L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell' articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostatici come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

- a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
- b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
- c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;
- d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);
- g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- h) aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;
- i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;
- j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;

Art. ~~299~~ 283
Aree di cava

1 L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 296 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 300, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostatici come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

- a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
- b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
- c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;
- d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);
- g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- h) aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;
- i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;
- j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;

l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. 1089/39;

n) aree vincolate ai sensi dell'art. 139, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 490/99;

o) aree tutelate ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della l.r. 24 marzo 2000, n. 27.

3. All'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE.

4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5bis, la Giunta Regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE 'Habitat'.

5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5bis la Giunta Regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva è comunque subordinato ~~all'accertamento e conseguente~~ alla mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava all'ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004;

m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

n) aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004;

o) aree tutelate ai sensi dell'art. 116, comma 1, lett. f) e g).

3. All'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE.

4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 5 dell'art. 300, la Giunta Regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE 'Habitat'.

5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 5 dell'art. 300 la Giunta Regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della ~~presente~~ legge ~~regionale 2/2000~~.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva è comunque subordinato ~~all'accertamento e conseguente~~ mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava all'ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

a) insediamenti di valore storico culturale;
b) nuclei e centri abitati;
c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;
d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all'art. 139 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 490/99;
e) aree boscate;
f) aree di particolare interesse geologico;
g) acquiferi dei complessi carbonatici;
h) zone o fasce di esondazione dei corsi d'acqua e aree a rischio frana.

Art. 5 bis

Accertamento **Previsione** dei giacimenti di cava

1. ~~L'accertamento della disponibilità~~ **La previsione** di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono ~~l'accertamento~~ **l'ampliamento** del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio ~~all'accertamento stesse~~, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava, ~~prevedendo la possibilità dello sfruttamento adeguando lo strumento urbanistico generale.~~

3. Il comune esamina la richiesta di ~~accertamento~~ **previsione di nuovi giacimenti o di ampliamento delle aree**

a) insediamenti di valore storico culturale;
b) nuclei e centri abitati;
c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;
d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004;
e) aree boscate;
f) aree di particolare interesse geologico;
g) acquiferi dei complessi carbonatici;
h) zone o fasce di esondazione dei corsi d'acqua e aree a rischio frana.

Art. ~~300~~ **284**

Accertamento dei giacimenti di cava

1. ~~La previsione~~ **L'accertamento della disponibilità** di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato ~~con le procedure di cui al presente articolo~~ dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 317.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono ~~l'accertamento~~ **l'ampliamento** del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio ~~all'accertamento stesse~~, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava, ~~prevedendo la possibilità dello sfruttamento adeguando lo strumento urbanistico generale.~~

3. Il comune esamina la richiesta di ~~accertamento~~ **previsione di nuovi giacimenti o di ampliamento delle aree**

di cava esistenti entro ~~venti~~ **trenta** giorni dalla presentazione in relazione:

a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;

b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;

c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;

e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

3bis. Il Comune comunica l'esito dell'esame di cui al comma 3 al soggetto interessato ai fini della presentazione della documentazione progettuale dell'attività estrattiva di cui all'art. 7.

~~4. Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione ' BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali ' FAL della provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine~~

~~di cava esistenti~~ entro ~~venti~~ **trenta** giorni dalla presentazione in relazione:

a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;

b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;

c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;

e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il Comune comunica l'esito dell'esame di cui al comma 3 al soggetto interessato ai fini della presentazione della documentazione progettuale **per l'accertamento di cava e l'eventuale documentazione progettuale per l'autorizzazione alla coltivazione, anche parziale, del giacimento di cava dell'attività estrattiva di cui agli artt. 302 e 303.**

~~di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.~~

~~5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.~~

~~6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.~~

~~7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.~~

4. Il comune, verificata la completezza della documentazione progettuale, ne dichiara la ricevibilità e

5. Il comune, verificata la completezza della documentazione progettuale, ne dichiara la ricevibilità e

convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 5 della l.r. 11/2005 per valutare l'istanza presentata. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

8. Alla conferenza ~~di cui al comma 7 la Provincia il comune~~, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

~~9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.~~

9. La previsione del giacimento di cava è sottoposta a deposito e pubblicazione, contestualmente ai lavori della conferenza, secondo le modalità e tempi di cui all'art. 13 della l.r. 11/2005 ed entro tali termini i soggetti di cui all'art. 9, comma 3 della stessa l.r., possono presentare valutazioni e proposte in merito.

10. La conferenza si svolge secondo le modalità e tempi previsti dal Capo VII della l.r. 8/2011 ~~conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione~~ e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

- a) alle risultanze dell'esame effettuato dal comune ai sensi del comma 3;
- b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli

Ex comma 11

convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 42, comma 6 per valutare l'istanza presentata. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

6. Alla conferenza il comune, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

7. ~~La previsione del~~ L'accertamento di giacimento di cava e l'eventuale progetto di coltivazione è sottoposta a deposito e pubblicazione, contestualmente ai lavori della conferenza, secondo le modalità e tempi di cui all'art. 37 ed entro tali termini i soggetti di cui all'art. 33, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito.

8. La conferenza si svolge secondo le modalità e tempi previsti dal Capo VII della l.r. 8/2011 e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 317, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

- a) alle risultanze dell'esame effettuato dal comune ai sensi del comma 3;
- b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli

strumenti urbanistici del comune precedente e dei comuni di cui al [comma 8](#);

c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del [comma 4](#);

e) alla verifica effettuata dall'ASL [di cui al comma 5](#);

f) alle osservazioni e proposte dei comuni di cui al [comma 8](#);

g) al rispetto delle [normative di settore e alla pianificazione sovracomunale](#) ~~previsioni dei piani di cui al comma 12.~~

~~11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.~~

~~12. La provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale ' PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale ' PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.~~

~~12. La provincia, il comune e la Regione, in sede di conferenza, si esprimono in base alle competenze previste dal presente TU in materia di approvazione del PRG.~~

~~13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.~~

Inserito al comma 4

strumenti urbanistici del comune precedente e dei comuni di cui al comma 6;

c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 7;

e) alla verifica effettuata dall'ASL;

f) alle osservazioni e proposte dei comuni di cui al comma 6;

g) al rispetto delle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale.

9. La provincia, il comune e la Regione, in sede di conferenza, si esprimono in base alle competenze previste dal presente TU in materia di approvazione del PRG.

13. La conferenza si esprime sul progetto dell'attività estrattiva per quanto previsto commi 7 e 8.

14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza ~~dichiara la disponibilità~~ **approva la previsione** del giacimento con particolare riguardo a:

- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
- d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;
- e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

~~15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 490/99.~~

16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del comune precedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione

10. La conferenza si esprime **sull'accertamento del giacimento e sul progetto dell'attività estrattiva** sul progetto dell'attività estrattiva per quanto previsto ai commi 7 e 8.

11. ~~In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza~~ **La conferenza di servizi** ~~approva la~~ **previsione disponibilità** del giacimento con particolare riguardo a:

- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
- d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;
- e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

11-bis. Per gli adempimenti in materia di VAS si applica quanto previsto al Capo IV.

12. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del comune precedente.

13. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione

della variante urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al [comma 16](#) e la deliberazione consiliare di cui al [comma 17](#) sono pubblicati nel BUR e nel [sito istituzionale del comune](#).

19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al [comma 17](#) sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

19bis. Successivamente all'efficacia della variante urbanistica il comune rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7.

Art. 6

Ricomposizione e compensazione ambientale

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui [all'art. 7](#), ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

- a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;
- b) il reinserimento paesaggistico;
- c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti

della variante urbanistica.

14. Il provvedimento comunale di cui al [comma 13](#) e la deliberazione consiliare di cui al [comma 14](#) sono pubblicati nel BUR e nel [sito istituzionale del comune](#).

15. La determinazione della conferenza e il conforme [e i provvedimenti comunali](#) di cui ai [commi 13 e 14](#) sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

16. Successivamente all'efficacia della variante urbanistica il comune rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. [302 e 303](#).

Art. ~~304~~ 285

Ricomposizione e compensazione ambientale

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui [all'art. 302](#), ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

- a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;
- b) il reinserimento paesaggistico;
- c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti

dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nelle norme regolamentari.

4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboscamento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

5. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboscamento.

6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

7. Per l'attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali:

- a) terre e rocce da scavo;
- b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive;
- c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione-lavaggio) di materiale di scarto.

Art. 7

Procedimento per l'approvazione del progetto

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui [all'articolo 18 bis](#) e con le disposizioni comunali.

dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nelle norme regolamentari.

4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboscamento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

5. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboscamento.

6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

7. Per l'attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali:

- a) terre e rocce da scavo;
- b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive;
- c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione-lavaggio) di materiale di scarto.

Art. ~~302~~ 286

Procedimento per l'approvazione del progetto

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all'articolo 317 e con le disposizioni comunali.

2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

3. Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell'intervento proposto al provvedimento ~~di accertamento~~ di cui ~~all'articolo 5 bis, comma 16.~~

4. Nei trenta giorni successivi il Comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni ~~e la Provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall'articolo 37 della l.r. 31/1997.~~

5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA ~~di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998~~, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale ~~di cui all'articolo 7 della legge regionale stessa.~~

Art. 8
Autorizzazione

1. La coltivazione dei giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui ~~all'articolo 8 bis~~ è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dal l'approvazione

2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

3. Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell'intervento proposto al provvedimento di cui all'articolo 300, comma 12.

4. Nei trenta giorni successivi il Comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni.

5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale.

Art. ~~303~~ 287
Autorizzazione

1. La coltivazione dei giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 304 è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dal l'approvazione

del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.

2. L'autorizzazione ha per oggetto:

a) l'attività di estrazione;
b) la ricomposizione ambientale;
c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;

d) le strade di cantiere.

3. L'autorizzazione contiene:

a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;

d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;

e) i nulla - osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;

f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 6;

g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al

del progetto definitivo ai sensi dell'art. 302.

2. L'autorizzazione ha per oggetto:

a) l'attività di estrazione;
b) la ricomposizione ambientale;
c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;

d) le strade di cantiere.

3. L'autorizzazione contiene:

a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;

d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;

e) i nulla - osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;

f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 310 e degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 301;

g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 308.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al

progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.

6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.

6 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della Giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla l.r. 44/1998. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.

6 ter. L'autorizzazione di cui al comma 6bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate.

Art. 8 bis
Concessioni

1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis. Il comune

progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.

6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 302.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 296, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui 317. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all'articolo 302, comma 4 e acquisite ~~il conforme parere della Giunta regionale inerente~~ le determinazioni della Regione in ordine alle procedure di VIA. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate.

Art. ~~304~~ 288
Concessioni

1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 317. Il comune

provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 45 del R.D. 1443/1927.

2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del Comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.

Art. 8 ter
Impianti connessi

1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all'interno delle aree di cava è consentita l'installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

2. Il Comune, al termine dei lavori di coltivazione del giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

Art. 8 quater
Attività estrattive in deroga

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il Comune interessato, l'esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare esclusivamente le esigenze di pronto intervento venutesi a determinare.

Art. 9
Subingresso nelle coltivazioni

provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 45 del R.D. 1443/1927.

2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del Comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.

Art. ~~305~~ 289
Impianti connessi

1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all'interno delle aree di cava è consentita l'installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

2. Il Comune, al termine dei lavori di coltivazione del giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 301 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

Art. ~~306~~ 290
Attività estrattive in deroga

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il Comune interessato, l'esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare esclusivamente le esigenze di pronto intervento venutesi a determinare.

Art. ~~307~~ 291
Subingresso nelle coltivazioni

1. L'autorizzazione o concessione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dalle norme regolamentari e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte.

4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

Art. 10
Garanzie patrimoniali

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali, l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.

2. L'importo della garanzia è determinato dal Comune

1. L'autorizzazione o concessione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dalle norme regolamentari e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte.

4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

Art. ~~308~~ 292
Garanzie patrimoniali

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali, l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.

2. L'importo della garanzia è determinato dal Comune

con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell' art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.

4 bis. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

Art. 11

Adempimenti connessi con l'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:

a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

b) comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall'articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e di trasmettere contestualmente alla provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;

c) comunicare al Comune e alla Provincia competenti, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell' art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.

5. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

Art. ~~309~~ 293

Adempimenti connessi con l'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:

a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

b) comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall'articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e di trasmettere contestualmente alla provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;

c) comunicare al Comune e alla Provincia competenti, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui [all'articolo 13](#) e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui [all'articolo 14](#) gli strumenti e il personale necessari;

e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;

f) presentare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell'attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui [all'articolo 18 bis](#). Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente;

g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo annuale di cui [all'articolo 12, comma 3](#), al Comune e alla Regione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del [comma 2 dell'art. 14](#), il documento di sicurezza e salute di cui [all'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996](#).

Art. 12

Contributo per la tutela dell'ambiente

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui [all'articolo 311](#) e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui [all'articolo 312](#) gli strumenti e il personale necessari;

e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;

f) presentare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell'attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui [all'articolo 317](#). Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente;

g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo annuale di cui [all'articolo 310, comma 3](#), al Comune e alla Regione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del [comma 2 dell'art. 312](#), il documento di sicurezza e salute di cui [all'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996](#).

Art. ~~310~~ 294

Contributo per la tutela dell'ambiente

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
- b) argille: 0,375 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,450 euro;
- d) calcari: 0,525 euro;
- e) basalti: 0,525 euro;
- f) altre: 0,450 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili

- a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
- b) argille: 0,375 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,450 euro;
- d) calcari: 0,525 euro;
- e) basalti: 0,525 euro;
- f) altre: 0,450 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili

annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui [all'articolo 18-ter](#), limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi [dell'articolo 8, comma 6-bis](#).

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.

Art. 13

Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione dà comunicazione al Comune e alla Provincia, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.

annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 318, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 303, comma 7.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.

Art. ~~311~~ 295

Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione dà comunicazione al Comune e alla Provincia, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il Comune provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 10, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Comune provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere di ricomposizione ambientale, realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del [comma 4 dell'art. 10](#).

6. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 14

Funzione di vigilanza e di polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province.

1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui [all'articolo 15](#).

[1 ter.]

2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il Comune provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 308, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Comune provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere di ricomposizione ambientale, realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del [comma 4 dell'art. 308](#).

6. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. ~~312~~ 296

Funzione di vigilanza e di polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province.

2. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 313.

3. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle

cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al [D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626](#) e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

3. L'autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

[5.]

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

Art. 15

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;

b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all'art. [11 comma 1 lett. a\), b\), d\) ed f\) e comma 2](#);

cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

4. L'autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA.

5. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

Art. ~~313~~ 297

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;

b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all'art. [309 comma 1 lett. a\), b\), d\) ed f\) e comma 2](#);

c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;

d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;

e) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Il Comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi seguenti:

a) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

b) qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento ai sensi del comma 1;

c) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del progetto approvato.

3. La dichiarazione di decadenza è notificata dal Comune al titolare dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'Autorità di vigilanza.

4. Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il ripristino.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al proprietario del fondo e all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'Autorità di vigilanza, alla Regione e all'Autorità giudiziaria.

6. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il Comune provvede in danno con recupero delle

c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;

d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;

e) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Il Comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi seguenti:

a) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

b) qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento ai sensi del comma 1;

c) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del progetto approvato.

3. La dichiarazione di decadenza è notificata dal Comune al titolare dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'Autorità di vigilanza.

4. Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il ripristino.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al proprietario del fondo e all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'Autorità di vigilanza, alla Regione e all'Autorità giudiziaria.

6. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il Comune provvede in danno con recupero delle

spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16
Revoca dell'autorizzazione

1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il titolare dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a spese del medesimo, assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al Comune territorialmente competente.

2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 17
Sanzioni

1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al [comma 2 dell'art. 12](#) comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al cinque per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al quindici per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. ~~314~~ 298
Revoca dell'autorizzazione

1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il titolare dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a spese del medesimo, assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al Comune territorialmente competente.

2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. ~~315~~ 299
Sanzioni

1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 310 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al cinque per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al quindici per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al venticinque per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila.

7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o

c) l'aumento del contributo in misura pari al venticinque per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila.

7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o

altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila.

8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 18
Riutilizzo di rifiuti inerti

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riutilizzo delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.

3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono

altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila.

8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. ~~316~~ 300
Riutilizzo di rifiuti inerti

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riutilizzo delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.

3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono

prevedere l'utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale [20 maggio 1986, n. 19](#), riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

Art. 18/bis

Norme regolamentari di attuazione

1. Per l'attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. I Comuni e le Province, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 18/ter

Valorizzazione di materiali assimilabili

1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.

2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 o nelle attività di lavorazione o

prevedere l'utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale [21 gennaio 2010, n. 3](#), riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

Art. ~~317~~ 301

Norme regolamentari di attuazione

1. Per l'attuazione ~~della presente legge del presente Capo~~ sono adottate norme regolamentari ~~entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa~~.

2. I Comuni e le Province, nell'ambito delle funzioni attribuite ~~dal presente Capo dalla presente legge~~, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. ~~318~~ 302

Valorizzazione di materiali assimilabili

1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.

2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 301 o nelle attività di lavorazione o

trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.

3. Nel caso di opere private, l'autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l'ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata.

4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purché compatibili e funzionali con l'assetto idrogeologico del sito.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione d'uso dei prodotti di cava.

7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori

trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.

3. Nel caso di opere private, l'autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l'ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata.

4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purché compatibili e funzionali con l'assetto idrogeologico del sito.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione d'uso dei prodotti di cava.

7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori

a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.

Art. 18/quarter
Ricerca e innovazione

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione dei materiali inerti utilizzati nell'industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

Art. 18 quinquies
Consorzi volontari

1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai fini del comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

~~Art. 19~~

~~Norme transitorie e procedimenti pendenti~~

~~1. Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare:~~

~~a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;~~

~~b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici~~

Al Titolo VIII

a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.

Art. ~~319~~ 303
Ricerca e innovazione

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione dei materiali inerti utilizzati nell'industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

Art. ~~320~~ 304
Consorzi volontari

1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai fini del comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

generali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all' art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.

2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo 18.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.

4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori

~~che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.~~

~~5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.~~

~~6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.~~

~~7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.~~

~~8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.~~

Capo III – Espropriazioni per pubblica utilità

Art. 1
Finalità della legge

I.r. 7/2011

Capo III – Espropriazioni per pubblica utilità

Art. ~~324~~ 305
Finalità della legge

1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (TESTO A), di seguito TUE, ~~la presente legge~~ **il presente Capo** stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.

4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

5. Ai fini della presente legge:

a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (TESTO A), di seguito TUE, il presente Capo stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. ~~322~~ 306

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.

4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

5. Ai fini della presente legge:

a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.

7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione

b) per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.

7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione

l'eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.

Art. 3

Competenze in materia di espropriazioni

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

l'eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.

Art. ~~323~~ 307

Competenze in materia di espropriazioni

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), si procede a norma dell'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

10. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

11. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e

5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 62 commi 3 e 5, si procede a norma dell'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

10. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

11. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e

coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

12. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.

Art. 4

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.

2. La Regione in particolare:

a) favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative, ~~anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122~~, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell'utenza;

b) adotta direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;

coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

12. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.

Art. 324 308

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.

2. La Regione in particolare:

a) favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative **di comuni**, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell'utenza;

b) adotta direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;

c) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al [comma 4 dell'articolo 6](#);

d) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE;

e) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.

Art. 5

Procedimenti di competenza regionale

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 14, comma 2 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione.

3. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.

4. La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento, può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

c) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al [comma 4 dell'articolo 326](#);

d) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE;

e) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.

Art. 325 309

Procedimenti di competenza regionale

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 14, comma 2 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione.

3. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.

4. La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento, può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

Art. 6

Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui [all'articolo 8](#) o in base a specifiche disposizioni normative.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui [all'articolo 44, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 \(Norme per l'attività edilizia\)](#).

4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui [all'articolo 7](#), fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.

5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, ~~[classificata ai sensi della l.r. 11/2005](#)~~, è sempre consentita l'utilizzazione dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. L'indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi

Art. ~~326~~ 310

Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui [all'articolo 328](#) o in base a specifiche disposizioni normative.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui [all'articolo 69, comma 2](#).

4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui [all'articolo 327](#), fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.

5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, è sempre consentita l'utilizzazione dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. L'indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.

utilizzi agronomici dell'area.

6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.

Art. 7

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell' articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all' [articolo 3, commi 2 e 3](#), mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell' [articolo 18 , commi 3 e seguenti della l.r. 11/2005](#) e dell'[articolo 67, comma 3 della stessa legge, nonché ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 1/2004](#).

Art. 8

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo

1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;

6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.

Art. ~~327~~ 311

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell' articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all' [articolo 323, commi 2 e 3](#), mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell' [articolo 42, commi 3 e seguenti](#) e dell'[articolo 375, comma 13, nonché ai sensi dell' articolo 293](#).

Art. ~~328~~ 312

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo

1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;

b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole ~~dello spazio rurale di cui all' articolo 18, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale)~~ e nelle aree boscate;

c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

e) opere di cui all' articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

f) opere connesse all'attività aeroportuale di cui [all'articolo 39, commi 2, 3 e 4 della l.r. 27/2000](#), individuate dalla strumentazione urbanistica;

g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), così come prescritto anche agli articoli [32, 33, 34, comma 1 della l.r. 27/2000](#).

Art. 9

Partecipazione degli interessati

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste ~~dalla l.r. 11/2005, articoli 13, 17, 18, 24 e 67, comma 3~~, per l'approvazione dei rispettivi

b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole e nelle aree boscate;

c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

e) opere di cui all' articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

f) opere connesse all'attività aeroportuale di cui all'articolo 125, individuate dalla strumentazione urbanistica;

g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), così come prescritto anche agli articoli 24, comma 1, let. b)-2, 118, 119 e 120.

Art. ~~329~~ 313

Partecipazione degli interessati

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste per l'approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti.

strumenti urbanistici e delle relative varianti.

2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui [all'articolo 12, comma 6](#). Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1 e che sono indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. 10

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

- a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
- c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.

Art. 11

2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui all'articolo 332, comma 6. Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1 e che sono indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. ~~330~~ 314

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

- a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
- c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.

Art. ~~334~~ 315

Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico

1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui [all'articolo 7](#).

Art. 12

Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulta conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'avviso di cui al comma 6, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell'avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la

Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico

1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 327.

Art. 332 316

Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulta conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'avviso di cui al comma 6, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell'avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la

raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

6. Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al comma 2 primo periodo sia superiore a trenta, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.

7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6.

raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

6. Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al comma 2 primo periodo sia superiore a trenta, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.

7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6.

Art. 13

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Quando il numero dei destinatari è superiore a trenta si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla l. 443/2001, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è

Art. 333 317

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 332 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Quando il numero dei destinatari è superiore a trenta si osservano le forme di cui all'articolo 332, comma 6.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla l. 443/2001, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è

comunicato con le modalità di cui all'articolo 166, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della l. 241/1990.

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 o dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in

comunicato con le modalità di cui all'articolo 166, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della l. 241/1990.

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 o dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

11. Nei casi previsti dall'articolo 330, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in

considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne.

12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e procede secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 14

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. Nel

considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne.

12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e procede secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. ~~334~~ 318

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 338 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. Nel

caso in cui il proprietario chiede di essere ascoltato, la Commissione informa l'autorità espropriante che può partecipare alla riunione. L'autorità espropriante può formulare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni dalla seduta della Commissione. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni che decorrono dalla data della comunicazione da parte dell'autorità espropriante alla Commissione stessa, attestante l'avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari.

2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.

3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne dà notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità ovvero a proporre il contraddittorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata.

5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione corredandola con le proprie osservazioni. La Commissione decide definitivamente sull'indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.

Art. 15

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni

caso in cui il proprietario chiede di essere ascoltato, la Commissione informa l'autorità espropriante che può partecipare alla riunione. L'autorità espropriante può formulare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni dalla seduta della Commissione. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni che decorrono dalla data della comunicazione da parte dell'autorità espropriante alla Commissione stessa, attestante l'avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari.

2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.

3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne dà notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità ovvero a proporre il contraddittorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata.

5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione corredandola con le proprie osservazioni. La Commissione decide definitivamente sull'indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.

Art. 335 319

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni

dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:

a) numero dei destinatari della procedura superiore a trenta;

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;

c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti;

e) per gli interventi di cui alla l. 443/2001.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 con le

dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:

a) numero dei destinatari della procedura superiore a trenta;

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;

c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti;

e) per gli interventi di cui alla l. 443/2001.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 338 con

procedure di cui [all'articolo 14](#).

5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui [all'articolo 4, comma 1](#), può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e [dall'articolo 16](#).

Art. 16

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati [all'articolo 15, comma 2](#).

le procedure di cui all'articolo 334.

5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 324, comma 1, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, ~~da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge~~, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall'articolo 336.

Art. ~~336~~ 320

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati all'articolo 335, comma 2.

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'ottanta per cento con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1 ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.

5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

7. L'autorità espropriante indica, nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'ottanta per cento con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1 ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.

5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

7. L'autorità espropriante indica, nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di

espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria di cui [all'articolo 5, comma 3](#), è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del TUE.

10. Il decreto che dispone l'occupazione, emesso ai sensi del comma 1, perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.

Art. 17

Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. L'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall'articolo 20, comma 1 del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista [dall'articolo 12, comma 7](#).

3. Le comunicazioni previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.

espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 325, comma 3, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del TUE.

10. Il decreto che dispone l'occupazione, emesso ai sensi del comma 1, perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.

Art. ~~337~~ 321

Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. L'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall'articolo 20, comma 1 del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 332, comma 7.

3. Le comunicazioni previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.

4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

5. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'articolo 23, comma 5 del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'articolo 14, comma 2 del medesimo TUE.

Art. 18

Commissione competente a determinare l'indennità definitiva

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;
- b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale

4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

5. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'articolo 23, comma 5 del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'articolo 14, comma 2 del medesimo TUE.

Art. ~~338~~ 322

Commissione competente a determinare l'indennità definitiva

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;
- b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale

assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216. **Il suddetto compenso è dovuto anche per le stime di cui al punto f-bis) del comma 6.**

6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:

a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;

b) determina l'indennità definitiva di espropriazione

assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche per le stime di cui al punto g) del comma 6.

6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:

a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;

b) determina l'indennità definitiva di espropriazione

nel caso di indennità provvisoria non accettata;

c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del TUE;

e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del TUE;

f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;

f-bis) esprime pareri, valutazioni e stime, su richiesta della Regione.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 19

Determinazione dell'indennità di aree edificabili

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.

2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di

nel caso di indennità provvisoria non accettata;

c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 335, comma 4;

d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del TUE;

e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del TUE;

f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;

g) esprime pareri, valutazioni e stime, su richiesta della Regione.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. ~~339~~ 323

Determinazione dell'indennità di aree edificabili

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 340 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.

2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di

primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:

a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) interventi per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale;

c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla l. 443/2001 e da altre disposizioni nazionali;

d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;

e) edilizia universitaria ed equiparata;

f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale;

g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'articolo 32 della l.r. 27/2000;

h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;

i) impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

l) **interventi di cui all'articolo 39 della l.r. 27/2000 relativi all'aeroporto regionale dell'Umbria, per definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso;**

m) **interventi di cui all'articolo 36 della l.r. 27/2000 relativi alle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali di cui all'art. 13, comma 2, let. b)**

n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 11/2005.

primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:

a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) interventi per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale;

c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla l. 443/2001 e da altre disposizioni nazionali;

d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;

e) edilizia universitaria ed equiparata;

f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale;

g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'articolo 118;

h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;

i) impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

l) ~~interventi di cui all'articolo 39 della l.r. 27/2000~~ relativi all'aeroporto regionale dell'Umbria, per definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso di cui all'articolo 13, comma 2, let. c) e all'articolo 125;

m) interventi relativi alle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali di cui all'art. 13, comma 2, let. b);

n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e).

Art. 20

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale

1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.

Art. 21

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto [all'articolo 22, comma 1](#).

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla [lettera f\)](#), [del comma 6](#), [dell'articolo 18](#), corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un'indennità aggiuntiva,

Art. ~~340~~ 324

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale

1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.

Art. ~~341~~ 325

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto [all'articolo 342, comma 1](#).

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla [lettera f\)](#), [del comma 6](#), [dell'articolo 338](#), corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un'indennità aggiuntiva,

determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Art. 21 bis
(Indennità aggiuntive e frutti pendenti)

1. Spetta una indennità aggiuntiva all'affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

3. Spettano al proprietario o all'affittuario i frutti pendenti al momento dell'immissione in possesso, sul terreno oggetto della procedura espropriativa.

Art. 21 ter
(Cessione volontaria)

1. Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare con il soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. Nel caso di area edificabile, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato ai sensi dell'articolo 19, con l'aumento del dieci per cento solo in caso di interventi di riforma economico-sociale.

determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Art. 342 326
(Indennità aggiuntive e frutti pendenti)

1. Spetta una indennità aggiuntiva all'affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 341, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

3. Spettano al proprietario o all'affittuario i frutti pendenti al momento dell'immissione in possesso, sul terreno oggetto della procedura espropriativa.

Art. 343 327
(Cessione volontaria)

1. Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare con il soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. Nel caso di area edificabile, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato ai sensi dell'articolo 339, con l'aumento del dieci per cento solo in caso di interventi di riforma economico-sociale.

2. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato fermo restando la corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. Sono comunque dovute le indennità aggiuntive di cui [all'articolo 21 bis](#).

Art. 22

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto

1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.

Art. 23

Pagamento definitivo dell'indennità

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.

2. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato fermo restando la corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. Sono comunque dovute le indennità aggiuntive di cui [all'articolo 342](#).

Art. 344 328

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto

1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.

Art. 345 329

Pagamento definitivo dell'indennità

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

4. Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme previa verifica a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, in applicazione dell'articolo 43 e successivi del medesimo D.P.R..

Art. 24

Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

4. Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a) , l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme previa verifica a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, in applicazione dell'articolo 43 e successivi del medesimo D.P.R..

Art. 346 330

Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.

3. Sono esercitate dal Comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell' articolo 5, commi 2 e 3.

Art. 25

Norma finanziaria

~~1. Per il finanziamento degli oneri di cui all' articolo 4, comma 2, lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).~~

~~2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18, commi 5 e 7 (oneri della commissione competente a determinare l'indennità effettiva), stimati complessivamente in euro 10.000,00 annui, si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione regionale alla UPB 02.1.005 – capitolo 560 (spese obbligatorie).~~

Al Titolo IX

2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.

3. Sono esercitate dal Comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell' articolo 325, commi 2 e 3.

~~3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.~~

~~Art. 26~~

~~Disposizioni finali e abrogazioni~~

~~1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41, 42, 45; titolo III: articolo 52 sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del TUE sono svolte dalla commissione regionale di cui all'articolo 18.~~

~~2. Il comma 2, dell'articolo 19 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.~~

~~3. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 (Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10).~~

~~4. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.~~

Al Titolo VIII, Capo I art.
352

Al Titolo VIII , Capo VI –
Art. 377

Al Titolo VIII

<p>5. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla l.r. 52/1998.</p>		
<p>Capo IV – Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e territoriali</p>		<p>Capo IV – Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e territoriali</p>
<p style="text-align: center;">Art. ____ Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo integrano la disciplina di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani urbanistici e territoriali prevista dalla l.r. 12/2010.</p> <p style="text-align: center;">Art. ____ Valutazione di piani urbanistici</p> <p>____. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi del comma 4, let. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010.</p> <p>4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 4 l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 12/2010, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a strumenti urbanistici generali. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.</p>	<p>Art. 3, c. 4 let. e) l.r. 12/2010</p> <p>Art. 3, c. 4-bis l.r. 12/2010</p>	<p style="text-align: center;">Art. 347 331 Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo integrano la disciplina di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani urbanistici e territoriali prevista dalla l.r. 12/2010.</p> <p style="text-align: center;">Art. 348 332 Valutazione di piani urbanistici</p> <p>1. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi del comma 4, let. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 12/2010, delle varianti di cui all'articolo 42, commi 2, 3, 4, 5, 6 e articolo 293, comma 6, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a strumenti urbanistici generali. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 350.</p>

5. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici ~~di cui all'articolo agli articoli 28, 28bis e 28ter della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)~~ che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali, **parte strutturale**, già sottoposti a VAS.

5-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

5-ter. I PRG, parte operativa che prevedono interventi in attuazione delle previsioni del PRG, parte strutturale già sottoposto a VAS sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'art. 9 della l.r. 12/2010, utilizzando il rapporto ambientale e i dati ambientali e la documentazione del procedimento relativo allo stesso PRG strutturale.

5-quater. Nei procedimenti di variante urbanistica attraverso conferenza di servizi di cui all'art. 42, comma 6, compresi quelli in applicazione del DPR 160/2010, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono effettuati nell'ambito del medesimo procedimento di VIA.

Art. 3, c. 5 l.r. 12/2010

Art. 3, c. 5-bis l.r. 12/2010

Norma di semplificazione in quanto ritenuta sufficiente la VAS sul PRG strutturale

2. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali, parte strutturale, già sottoposti a VAS.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

4. I PRG, parte operativa che prevedono interventi in attuazione delle previsioni del PRG, parte strutturale già sottoposto a VAS sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità **anche** semplificata di cui all'art. 9 della l.r. 12/2010, utilizzando il rapporto ambientale e i dati ambientali e la documentazione del procedimento relativo allo stesso PRG strutturale.

5. Nei procedimenti ~~di variante urbanistica~~ attraverso conferenza di servizi di cui all'art. 42, comma 6, compresi quelli in applicazione del DPR 160/2010, **nonché per i progetti di opere di cui all'articolo 293, che comportano variante urbanistica**, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono effettuati nell'ambito del medesimo procedimento di VIA.

Art. ____
Procedimento di VAS

~~5-bis ____~~. Il parere motivato ambientale relativo al PRG, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso dall'Autorità competente entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ~~al comma 3-bis~~. all'art. 37, commi 3 e 4.

3-bis. Per i procedimenti di VAS relativi a varianti parziali di strumenti urbanistici generali di cui all'art. 18, commi 3, 3bis e 5, nonché all'art. 67, comma 3 della l.r. 11/2005, nonché a piani attuativi, i tempi previsti ~~dalla presente legge~~ sono ridotti della metà.

6bis. Il procedimento di VAS relativamente ai piani e programmi e loro varianti disciplinati al Titolo II, III e VI, concernenti il PST, il PTCP, il PPR, il PRG, i piani attuativi, i programmi urbanistici, i piani in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, i piani in materia di tutela sanitaria e ambientale dall'esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i piani in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico, è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione degli stessi.

5-bis. Per i progetti di opere comportanti varianti a piani urbanistici generali, contenenti previsioni per le quali è obbligatorio il procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono svolti nell'ambito del procedimento di VIA.

Art. ____
Autorità competenti

Comma 5-bis art. 13 l.r. 11/2005

Norma di semplificazione

Norma di semplificazione

Norma di semplificazione

Art. ~~349~~ 333
Procedimento di VAS

1. Il parere motivato ambientale relativo al PRG, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso dall'Autorità competente entro i ~~sessanta~~ giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 37, commi 3 e 4.

2. Per i procedimenti di VAS relativi a varianti parziali di strumenti urbanistici generali di cui all'art. 42, commi 3, 4 e 6, nonché all'art. 375, comma 1, nonché a piani attuativi, i tempi previsti ~~dalla presente legge~~ ~~dalla l.r. 12/2010~~ e ~~dal presente Capo~~ sono ridotti della metà.

3. Il procedimento di VAS relativamente ai piani e programmi e loro varianti disciplinati al Titolo II, III e VI, concernenti il PST, il PTCP, il PPR, il PRG, i piani attuativi, i programmi urbanistici, i piani in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, ~~i piani in materia di tutela sanitaria e ambientale dall'esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i piani in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico~~, è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione degli stessi.

~~4. Per i progetti di opere comportanti varianti a piani urbanistici generali, contenenti previsioni per le quali è obbligatorio il procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono svolti nell'ambito del procedimento di VIA.~~

Art. ~~350~~ 334
Autorità competenti

1. L'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS sui piani urbanistici e territoriali mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata:

a) nella Provincia per il PTCP e sue varianti, nonché nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei propri piani urbanistici;

b) nella Regione Umbria nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei propri piani urbanistici;

c) nei comuni per i piani comunali e loro varianti i quali possono affidare le relative funzioni a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010 o alla provincia o alla regione;

d) a forme associative dei comuni, anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010 nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni;

2. Le autorità di cui al comma 1, qualora svolgano le funzioni relative ai propri piani, affidano tali funzioni ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato.

Art. ____

Verifica di assoggettabilità

1. Fermo quanto previsto all' articolo 3, comma 4, lettera e) della l.r. 12/2010, i piani attuativi e i programmi urbanistici ~~di cui all'articolo 28 e 28bis della L.R. n. 11/2005,~~ aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 2 della stessa legge regionale, che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla

comporta la modifica dell'art. 6 della l.r. 12/2010

norma di semplificazione e adeguamento art. 8 bis l.r. 11/2005

norma di semplificazione e adeguamento art. 8 bis l.r. 11/2005

norma di semplificazione e adeguamento art. 8 bis l.r. 11/2005

norma di semplificazione e adeguamento art. 8 bis l.r. 11/2005

l.r. 11/2005

Ex comma 3 art. 9 l.r. 12/2010

1. L'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS sui piani urbanistici e territoriali mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata:

a) nella Provincia per il PTCP e sue varianti, nonché nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei propri piani urbanistici;

b) nella Regione Umbria nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei propri piani urbanistici;

c) nei comuni per i piani comunali e loro varianti i quali possono affidare le relative funzioni a forme associative ~~dei comuni anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010~~ o alla provincia o alla regione;

d) a forme associative dei comuni, ~~anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010~~ nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni;

2. Le autorità di cui al comma 1, qualora svolgano le funzioni relative ai propri piani, affidano tali funzioni ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato.

Art. ~~354~~ 335

Verifica di assoggettabilità

1. Fermo quanto previsto all' articolo 3, comma 4, lettera e) della l.r. 12/2010, i piani attuativi e i programmi urbanistici, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 2 della stessa legge regionale, che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla

base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata di cui al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 12/2010, o escluse dalla stessa autorità procedente.

base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità **anche** semplificata di cui al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 12/2010, o escluse dalla stessa autorità procedente.